

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1258

del 15-7-2021

O G G E T T O

Approvazione del "Regolamento del Comitato Etico per la Pratica Clinica" dell'ULSS n. 8 Berica.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1409

Il Direttore della UOC Affari Generali, riferisce:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1960 del 16.12.2020 è stato nominato - a valere per il triennio 2020 / 2023 - il Comitato Etico per la Pratica Clinica (“CEPC”) dell’ULSS n. 8 Berica, in ottemperanza alle indicazioni di cui alla D.G.R.V. n. 2174/2016 ed alla D.G.R.V. n. 983/2014.

Con riferimento alle indicazioni fornite dalla D.G.R.V. n. 983/2014 recante *“Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei comitati etici per la pratica clinica”*, la sopra citata Deliberazione n. 1960 del 16.12.2020, con cui è stato nominato il CEPC aziendale, ha stabilito che l’organismo di cui si tratta provveda *“entro 60 giorni dal suo insediamento, ad aggiornare il Regolamento per il proprio funzionamento, nonché la disciplina della decadenza, dimissioni ed eventuale previsione di compensi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui alla D.G.R. Veneta n. 983/2014”*, confermando, sino ad allora, *“la disciplina di funzionamento del CEPC aziendale adottata con deliberazione n. 816/2017”*.

Con nota in atti del 21 giugno 2021 (prot. n. 65634), il Direttore Sanitario di questa U.L.SS. ha trasmesso allo scrivente Servizio il testo del nuovo “Regolamento del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS n. 8 Berica”, la cui predisposizione è stata curata dai membri dell’organismo aziendale in parola, con l’indicazione di provvedere all’approvazione del medesimo con atto deliberativo.

Quanto al testo del nuovo “Regolamento”, si dà atto che lo stesso contiene, come prescritto dalle summenzionate Linee Guida regionali, la disciplina relativa alle dimissioni e alla decadenza dei componenti dell’organismo (articoli 6 e 7), nonché la disciplina dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza (articolo 11), confermando, a tale proposito, le disposizioni di cui alla precedente Deliberazione della ex ULSS n. 6 Vicenza n. 538 del 16.07.2012, che ha stabilito, per i componenti e per il segretario dell’organismo, *“un compenso a seduta pari ad Euro 120,00.=, oltre agli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, precisando che per i dipendenti dell’Azienda il compenso sarà dovuto solo qualora la partecipazione alle sedute avvenga fuori orario di servizio”*.

Alla luce di quanto esposto, si propone di approvare il “Regolamento del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS n. 8 Berica”, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS n. 8 Berica”, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come stabilito dal ‘Regolamento’ di cui al punto n. 1, è confermata la disciplina di cui alla Deliberazione della ex ULSS n. 6 Vicenza n. 538/2012 che riconosce, a favore dei componenti e del segretario dell’organismo, un compenso a seduta di Euro 120,00.=, oltre agli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute;
3. di precisare che i costi di cui al punto n. 2 per le attività dell’organismo in questione sono posti a carico del Bilancio sanitario per gli anni ed i conti di rispettiva competenza;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 16-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA

Regolamento

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato di Etica per la pratica Clinica (di seguito denominato Comitato) dell'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" per il triennio 2020-2023, a seguito della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" n. 1960 del 16.12.2020, sulla base della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 983 del 17.06.2014 e delle indicazioni di cui all'allegato B di detta delibera.
2. Il Comitato opera presso l'Azienda U.L.SS. 8 "Berica", senza vincoli di dipendenza gerarchica e si avvale delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 2 - Natura del Comitato

1. Il Comitato è un organismo indipendente e imparziale, investito della funzione di contribuire, mediante l'espressione di pareri non vincolanti, all'assunzione di decisioni eticamente giustificate sui temi medico-assistenziali rilevanti per la pratica clinica, senza sostituirsi alle competenze decisionali degli operatori.
2. Tutti i membri svolgono le loro funzioni secondo i principi etici rilevanti in materia e nel quadro della legislazione vigente.

Art. 3 - Competenze

Le funzioni del Comitato sono:

1. l'analisi etica delle storie legate alla cura ed all'assistenza di persone con problemi di salute: tale funzione ha lo scopo di promuovere decisioni eticamente giustificate, per garantire il rispetto delle persone coinvolte e supportare gli operatori e le istituzioni socio-sanitarie nella scelta del percorso eticamente più corretto;
2. lo sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico: tale funzione ha la finalità di offrire indicazioni eticamente giustificate su problemi ricorrenti. Particolare attenzione è dedicata alle situazioni di maggiore fragilità, in cui maggiormente risalta la necessità di promuovere la dignità, l'autonomia e il benessere della persona con problemi di salute e della sua famiglia all'interno delle pratiche medico-assistenziali e diagnostico-terapeutiche;
3. la formazione in materia bioetica e la sensibilizzazione degli operatori e della cittadinanza, in particolare i giovani e le associazioni di volontariato che si occupano del sostegno delle persone più fragili e dei loro familiari;
4. il contributo alla riflessione sul tema dell'allocazione e dell'impiego delle risorse nel SSSR e la valutazione del loro utilizzo, ambito di riflessione di centrale rilevanza ai fini di rendere compatibile un adeguato livello di cura delle persone con la sostenibilità del sistema.

Art. 4 - Accesso al Comitato

1. Al Comitato possono accedere:
 - a. persone con problemi di salute e/o loro familiari;
 - b. professionisti socio-sanitari coinvolti nelle storie di cura;
 - c. enti e/o istituzioni.
2. Le richieste di consulenza al Comitato Etico vanno indirizzate alla segreteria del Comitato stesso. La Segreteria contatta il Presidente e/o un componente dell'Ufficio di Presidenza per una valutazione. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza ritenga che la richiesta rivesta i caratteri di interesse per il Comitato, può:
 - a. attivare un incontro fra i richiedenti ed alcuni componenti del Comitato, per situazioni non particolarmente impegnative dal punto di vista etico;
 - b. provvedere all'attivazione urgente o ordinaria del Comitato stesso, nel caso di situazioni più complesse.

La questione proposta verrà, in ogni caso, portata all'attenzione del Comitato nella seduta immediatamente successiva.

Art. 5 Nomina e funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

1. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente a scrutinio segreto, con la metà più uno dei componenti.
2. L'affidamento della presidenza può andare sia a un membro esterno che interno all'Azienda, purché sia garantita l'indipendenza del Comitato.
3. Il Presidente propone un Vicepresidente e altri due o più componenti dell'Ufficio di Presidenza (in modo da rappresentare l'area ospedaliera, l'area del territorio e la componente esterna), che vengono eletti con il voto della metà più uno dei componenti.
4. Il Presidente, d'accordo con l'Ufficio di Presidenza:
 - a. convoca il Comitato sia in seduta ordinaria che straordinaria stabilendo l'ordine del giorno;
 - b. presiede le sedute del Comitato, stabilendo le priorità e distribuendo i carichi di lavoro;
 - c. rappresenta il Comitato nelle attività esterne e mantiene i rapporti con le Istituzioni.
5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza collaborano con il Presidente nell'istruzione dei temi oggetto dell'analisi e degli interventi del Comitato.

Art. 6. Componenti del Comitato

1. I componenti partecipano al Comitato a titolo individuale, non possono delegare le loro funzioni. Operano con indipendenza di giudizio ed autonomia.
2. Se per specifici casi o problematiche all'esame del Comitato un componente ritiene di trovarsi in conflitto di interessi, deve dichiararlo; il Comitato valuterà se ammetterlo alla relativa trattazione e deliberazione.
3. I componenti decadono dall'incarico:
 - a. nel caso di assenze, per tre sedute ordinarie consecutive prive di adeguata giustificazione;
 - b. per dimissioni volontarie, motivate e comunicate per iscritto al Presidente.
4. Il Comitato, accertato che si sono verificate le condizioni della decadenza, ne dà comunicazione al Direttore Generale dell'ULSS per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 7 - Riunioni, Convocazioni, Presenze

1. Le riunioni del Comitato possono essere ordinarie o straordinarie (in urgenza).
2. Per quanto riguarda le sessioni ordinarie:
 - a. il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, e comunque quando l'Ufficio di Presidenza ne ravvisi la necessità, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti;
 - b. per ogni riunione ordinaria è inviato a ogni componente del Comitato un avviso di convocazione, a mezzo e-mail, fax o posta, indicante il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dei lavori con un preavviso di almeno 7 giorni;
 - c. la sessione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
 - d. i componenti che non possono intervenire alle riunioni devono far pervenire adeguata giustificazione alla segreteria del Comitato, entro la data indicata nella convocazione.
3. Per quanto riguarda le sessioni straordinarie:
 - a. l'Ufficio di Presidenza può convocare una sessione straordinaria (in urgenza) ogni qualvolta ne ravveda la necessità, per le caratteristiche della storia per la quale viene richiesto un parere;
 - b. per ogni riunione straordinaria è inviato a ogni componente del Comitato un avviso di convocazione, a mezzo e-mail, fax, telefono o sms, indicante il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dei lavori con un preavviso di almeno 6 ore;
 - c. la sessione è valida con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti;
 - d. l'assenza da una sessione straordinaria non rientra nel computo delle assenze ai fini della determinazione della decadenza (art. 6).
4. Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, viene approvato nella seduta successiva.

Art. 8 – Consulenze esterne

In caso di necessità, il Comitato può avvalersi dell'apporto di consulenti esterni esperti negli argomenti in discussione.

Art. 9 - Deliberazione del parere

1. Il Comitato formulerà un parere all'unanimità o a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Eventuali pareri discordanti saranno riportati nel verbale.
2. I pareri sono formulati in forma scritta e trasmessi al soggetto richiedente ed al Direttore Sanitario dell'Azienda.
3. I pareri del Comitato vengono conservati nell'archivio del Comitato.
4. Il CEPC può chiedere di conoscere se il parere formulato sia stato accolto, come si sia evoluta la storia per cui è stato chiesto il parere e quale sia stato il livello di soddisfazione delle parti interessate.

Art. 10 – Pubblicità e Documentazione

1. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche. La documentazione acquisita viene messa a disposizione dei componenti del Comitato esclusivamente a fini interni.
2. Le opinioni espresse in seno al Comitato, in relazione alle storie di cura, non possono essere rese pubbliche dai singoli membri ma possono essere verbalizzate o allegate al verbale anche nella forma dell'opinione dissenziente.

3. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte, i pareri su singole storie non verranno pubblicati sul sito web dell'Ente, nemmeno previa eliminazione dei dati personali.
4. Le storie esaminate, rese non identificabili, possono essere utilizzate a scopi formativi.
5. I lavori del Comitato in relazione alle funzioni di sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico non sono segreti, così come quelli in materia di allocazione delle risorse che non si riferiscano a casi individuali. Alle raccomandazioni ed agli indirizzi di carattere etico elaborati dal Comitato in detti ambiti è data la più ampia diffusione, nelle forme ritenute dal Comitato più opportune.

Art. 11 - Gettoni di presenza e rimborso spese

1. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato e agli incontri previsti per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per i componenti e per il segretario è previsto un gettone di presenza, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 538 del 16.07.2012.
2. Per i componenti dipendenti dell'Azienda, il compenso sarà dovuto solo qualora la partecipazione alle sedute avvenga fuori orario di servizio.

Art. 12 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato a seconda delle necessità e in base all'esperienza acquisita, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e con il voto della metà più uno degli stessi.

Vicenza, 16 giugno 2021